

Parere Favorevole, in ordine alla Regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione oggetto del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Sant'Angelo a Fasanella, 29/04/2016

Il Responsabile del servizio
f.to Matteo GRECO

Parere Favorevole, in ordine alla Regolarità contabile sulla proposta di deliberazione oggetto del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Sant'Angelo a Fasanella,

Il Responsabile del servizio

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Gaspare SALAMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. AMENDOLA Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) al n. _____ per quindici giorni consecutivi a partire da oggi
13 MAG. 2016

Sant'Angelo a Fasanella, 13 MAG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. AMENDOLA Giovanni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ed ii.

Sant'Angelo a Fasanella, 29 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. AMENDOLA Giovanni

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Angelo a Fasanella, 13 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AMENDOLA Giovanni

COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA

(PROVINCIA DI SALERNO)

PROT. N. 001793 DEL 13 MAG. 2016

COPIA Deliberazione del Consiglio comunale

N. <u>11</u> del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA T.A.S.I. PER L'E.F. 2016.
Data <u>29/04/2016</u> .	

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **19.00**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **PUBBLICA** straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1.	Gaspare SALAMONE	SINDACO	X	
2.	Francesco CAPPELLI	Consigliere di maggioranza		X
3.	Michele CLAVELLI	Consigliere "	X	
4.	Giuseppe DI RUBERTO	Consigliere "	X	
5.	Mariano LA BELLA	Consigliere "	X	
6.	Michele LABELLA	Consigliere "	X	
7.	Bernardo MARMO	Consigliere "	X	
8.	Pietro SCALA	Consigliere "	X	
9.	Luciano SCORZA	Consigliere di minoranza		X
10.	Assunta BAMONTE	Consigliere "	X	
11.	Domenico MANFREDI	Consigliere "	X	
	totale		9	2

Consiglieri assegnati n. 10

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n. 9

Consiglieri in carica n. 10

.....Michele CAPPELLI - Luciano SCORZA -

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor dr. Gaspare SALAMONE nella sua qualità di SINDACO PRO-TEMPORE.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale signor AMENDOLA dr. Giovanni.

La seduta è PUBBLICA.

- Nominati scrutatori i Signori: ===

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Il Consiglio Comunale

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 di dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali N1, N8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si prolunga tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»

VISTO l'art. 1, comma 14, lett. b) della Legge 208/2015 il quale recita:

«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria

di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione dell' aliquota TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione Commissariale n. 1 in data 09/09/2014;

VISTA la precedente deliberazione Commissariale n. 2 del 9/09/2014 con la quale sono state determinate le aliquote TASI per l'E.F. 2014;

VISTO che con proprio precedente atto in data odierna sono state fissate le aliquote IMU per l'E.F. 2016:

PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'esito della votazione palese intervenuta che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 09 - Votanti n. 09.

Astenuti n. ==.

Favorevoli n. 09;

Contrari n. n. ==;

DELIBERA

1) - **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e s.s. della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote(per mille)
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	2,00
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00

5) - **DI DISPORRE** che:

- copia della presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo di cui al D. Lgs. n. 360/1998;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134 , comma 4, del T.U.E.L. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione palese intervenuta che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 09 - Votanti n. 09.

Astenuti n. ==.

Favorevoli n. 09;

Contrari n. n. ==;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.



Roberto Cardinale

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Parere del Revisore dei Conti - 23 Aprile 2016

Oggetto: Comune di Sant'Angelo a Fasanella (SA) - parere in merito alle proposte di delibere di determinazione delle aliquote e detrazioni delle imposte e tasse - Addizionale Comunale Irpef, IMU, TASI e TARI anno 2016.

Il sottoscritto Dott. Roberto Cardinale, Revisore dei Conti del Comune di Sant'Angelo a Fasanella (SA), esaminate le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione relative a:

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquota dello 0,50 % per l'anno 2016;

Aliquote e detrazioni per Imposta Municipale propria (IMU): conferma aliquote e detrazioni applicate nel 2015 anche per l'anno 2016;

Aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi in divisibili (TASI): conferma aliquote e detrazioni applicate nel 2015 anche per l'anno 2016;

Approvazione tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2016.

Considerato che per quanto riguarda l'Addizionale Irpef, l'IMU e la TASI trattasi di conferma delle aliquote e delle detrazioni già previste per la precedente annualità 2015, mentre per quanto riguarda la TARI le tariffe sono state determinate in ossequio a quanto stabilito nel piano finanziario predisposto per l'annualità 2016 ed applicando i coefficienti al minimo.

Richiamate le nuove funzioni attribuite all'Organo di Revisione Economico - Finanziaria ai sensi dell'art. 239 T.U.E.L., così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella L. 213/2012.

Visti i pareri tecnico contabili favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario,

Tanto premesso,
esprime parere favorevole sulle proposte di deliberazione innanzi citate da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 29 Aprile p.v..

Ariano Irpino, li 23 Aprile 2016

In fede